



SENT.	923/09
CONT.	417/09
CRON.	6137/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO - SEZIONE LAVORO

Nella persona del giudice unico dott. Domenico PROVENZANO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 417/2009 R.G. promossa da:

omississ

RNO

A tutti elettivamente domiciliati

in via Grande, 82 – LIVORNO, presso e nello studio dell'avv. Claudio ALTINI che li rappresenta e difende;

FEDERAZIONE ITALIANA
DEI GIURISTI
RICERCA

ATTORI

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA legalmente domiciliato in FIRENZE via degli Arazzieri, 4 presso gli Uffici dell'AVVOCATURA dello STATO che, per legge, lo rappresenta e difende;

CONVENUTO

Avente ad oggetto: PUBBLICO IMPIEGO – RETRIBUZIONE.

All'udienza del 01.10.2009 è comparso il procuratore delle parti ricorrenti che ha concluso come da verbale.

UFFICIO
DEI
RICERCA



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27.03.2009 i ricorrenti in intestazione convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno, chiedendo venisse dichiarato il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale relativamente al mancato tempestivo rinnovo del C.C.N.L. del settore scuola siglato il 24.07.2003 e scaduto, per la parte economica, il 31.12.2003, con conseguente condanna del Ministero al pagamento della predetta indennità dal 01.04.2006 nella misura del 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa la ex indennità di contingenza e dal 01.07.2006 nella misura del 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali sulle somme dalle singole scadenze al saldo.

Esponevano quanto segue:

di essere tutti dipendenti del Ministero convenuto, essendo il relativo rapporto di lavoro regolamentato dal C.C.N.L. settore scuola siglato per il periodo di riferimento venuto in scadenza, quanto al biennio economico, il 31.12.2004;

che detto contratto, all'art. 1 punto 5), disciplinava l'istituto della vacanza contrattuale, disponendo che dopo un periodo di

la sentenza è stata tagliata per limiti di spazio. fare riferimento alle sentenze precedenti

inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.

- Compensa tra le parti le spese processali della misura del 50%, condannando l'Amministrazione convenuta alla rifusione del restante 50% di dette spese, che, in tale ultima misura si liquidano in complessivi € 1.596,00, di cui € 796,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, con distrazione in favore del procuratori antistatario dei ricorrenti. Così deciso in Livorno, 01.10.2009.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Domenico Provenzano

CANCELLIERE CI
Luisa Antonietta PIZZUTO

Depositato in Cancelleria
Livorno

01 OTT. 2009



CANCELLIERE CI
Luisa Antonietta PIZZUTO

E' copia conforme al suo originale
Livorno

- 9 NOV. 2009

CANCELLIERE CI
Luisa Antonietta PIZZUTO

